



**ENPAP**

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

# **REGOLAMENTO**

## **per la gestione del Patrimonio dell'ENPAP**

## INDICE

1. Premesse e riferimenti normativi
2. Contenuti generali
3. Obiettivi della gestione del patrimonio
4. Criteri di attuazione del processo di investimento
5. Limiti alla gestione del patrimonio
6. Criteri di selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento
7. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento
  - Consiglio di Indirizzo Generale
  - Gruppo di Lavoro Investimenti del CIG
  - Consiglio di Amministrazione
  - Commissione Investimenti del CdA
  - Presidente
  - Funzione Finanza
  - Risk Advisor
  - Investment Advisor
  - Soggetti esterni incaricati della gestione del patrimonio
  - Controparti bancarie
8. I conflitti di interesse e le incompatibilità
9. Il sistema di controllo della gestione del patrimonio

## **Articolo 1 – Premesse e riferimenti normativi**

1.1 L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) è l'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di psicologo, istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, e disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonché da quelle del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e da quelle del Codice Civile per quanto ivi non previste in tema di fondazioni.

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

1.2 I principali riferimenti normativi sono:

- Legge 335/1995
- Decreto Legislativo 509/1994
- Decreto Legislativo 103/1996
- Decreto Ministeriale 10/11/2010
- Direttiva Ministeriale 10/02/2011
- Decreto Ministeriale 255/2012
- Codice AdEPP di autoregolamentazione in tema di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare
- Statuto
- Norme interne di contabilità e amministrazione
- Regolamenti previdenziale e assistenziale

Inoltre:

- Decreto Ministeriale 703/1996
- Disposizioni Covip del 16/03/2012

## **Articolo 2 - Contenuti generali**

2.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di definire il processo di investimento che l'Ente intende adottare per ottenere, dall'impiego delle risorse affidate, un profilo di rendimento-rischio efficace ed efficiente nell'arco temporale coerente con gli obiettivi istituzionali.

2.2 Il Regolamento individua:

- a) gli obiettivi di rendimento da realizzare nell'arco temporale di riferimento, coerenti con il grado di tolleranza al rischio assunto;
- b) i criteri di attuazione del processo di investimento;
- c) i limiti di investimento inerenti la gestione del patrimonio;
- d) i criteri di selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento;

- e) i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento;
- f) i conflitti di interesse e le incompatibilità;
- g) il sistema di controllo della gestione del patrimonio.

2.3 Il presente Regolamento è sottoposto a revisione con cadenza almeno triennale.

2.4 Tutti i contratti e gli accordi che l'Ente stipula con i soggetti esterni incaricati della gestione, con i consulenti esterni, con le controparti bancarie, con ogni altro soggetto coinvolto nel processo di investimento, devono essere coerenti con le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

### **Articolo 3 - Obiettivi della gestione del patrimonio**

3.1 L'Ente si pone come obiettivo primario ed esclusivo quello di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali, a favore dei propri iscritti, dei loro familiari e superstiti, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, attraverso una efficiente gestione delle risorse affidate.

3.2 La definizione dell'obiettivo di rendimento tiene conto dei contenuti dei regolamenti che normano le prestazioni erogate dall'Ente ai propri iscritti, delle proiezioni che scaturiscono dai bilanci tecnici e delle evidenze dell'analisi integrata dell'attivo con il passivo (ALM). L'analisi di Asset & Liability Management (ALM) in particolare, è tesa alla rivisitazione dell'allocazione del patrimonio dell'Ente, finalizzata alla copertura probabilistica degli impegni futuri. Coerentemente, l'obiettivo di rendimento di medio lungo termine sarà definito in termini reali ovvero di rendimento aggiuntivo rispetto all'inflazione.

Gli obiettivi di redditività tengono conto del profilo di rischio dell'Ente, espresso in termini di un valore minimo di probabilità che il rendimento del patrimonio investito superi i target di redditività annuale e di medio-lungo termine che l'Ente si pone nella gestione degli attivi, così come scaturito dall'analisi integrata attivo-passivo (ALM).

3.3 La gestione del patrimonio dell'Ente sarà improntata alla diversificazione delle forme di impiego, tenendo conto delle caratteristiche delle passività dell'Ente e dei conseguenti obiettivi di medio-lungo termine.

### **Articolo 4 - Criteri di attuazione del processo di investimento**

4.1 Al fine di raggiungere gli obiettivi così come individuati nell'art. 3, l'Ente definisce:

a) la strategia di investimento nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, con particolare attenzione anche al contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento, in rapporto alla dimensione e alla complessità della struttura del patrimonio;

b) l'universo delle attività investibili ovvero l'insieme delle opportunità finanziarie,

definite in senso generale, in cui può essere investito il portafoglio, nell'ambito di quanto indicato all'art. 15 dello Statuto e all'art.5 del presente Regolamento;

- c) i criteri generali per la ripartizione tra i diversi strumenti d'investimento all'interno delle macro-classi di attività, che devono essere volti ad individuare la combinazione di investimenti che presenti il miglior profilo in termini di rischio e rendimento e che risponda a logiche efficienti di diversificazione;
- d) la ripartizione strategica delle attività (asset allocation strategica o AAS) ovvero la suddivisione del proprio patrimonio nelle seguenti macro-classi di attività:
  - Immobiliare
  - Liquidità
  - Obbligazionario
  - Azionario
  - Altri investimenti

4.2 L'AAS scaturisce dall'analisi integrata dell'attivo con il passivo (AAS in ottica ALM), ha un orizzonte di lungo termine, determinando un percorso di graduale convergenza, ed è aggiornata annualmente; con la stessa periodicità verrà verificato, sulla base dell'andamento degli indicatori di sostenibilità della gestione dell'Ente, se si rendano necessarie modifiche alla strategia degli investimenti.

4.3 La strategia di investimento si tradurrà anche in termini di modalità di implementazione coerenti con gli obiettivi dell'Ente. Su base annuale, l'Ente identificherà quanta parte sarà investita nell'immobiliare e quanta nelle attività mobiliari, declinando anche in che misura sarà condotta direttamente e quanto in via delegata.

Il processo di investimento sarà oggetto di monitoraggio periodico da parte dei soggetti competenti.

#### 4.4 Gestione del patrimonio immobiliare

L'Ente adotta una gestione del patrimonio immobiliare di tipo misto (diretta e indiretta).

La gestione del patrimonio immobiliare sarà effettuata prevalentemente in via indiretta, delegando ad operatori professionali la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari). Nel caso di nuovi investimenti, l'Ente seleziona la controparte a cui affidare la gestione, dopo aver identificato le caratteristiche del fondo immobiliare da acquistare/constituire (strategia, caratteristica degli immobili, ...) e, nel secondo caso, le modalità di conferimento delle risorse (apporto immobili già in portafoglio, conferimento di liquidità).

Le eventuali azioni di valorizzazione dei cespiti ad oggi presenti nel patrimonio dell'Ente dovranno essere specificamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### 4.5 Gestione del patrimonio mobiliare

L'Ente adotta una gestione del patrimonio mobiliare di tipo misto (diretta e indiretta).

La gestione diretta del patrimonio mobiliare presuppone un costante presidio del mercato e del portafoglio dell'Ente, al fine di porre in essere sia le azioni connesse agli

investimenti tempo per tempo deliberati che le necessarie azioni correttive nel caso di dinamiche sfavorevoli dei mercati. Tale modalità è preferibile per la gestione degli attivi che generano flussi (ad es: obbligazioni) secondo una logica simile a quella di una gestione separata di matrice assicurativa, anche in termini di compatibilità con le caratteristiche delle passività dell'Ente.

Relativamente a classi di attivo il cui presidio diretto è più complesso (ad es: azioni), l'Ente utilizza operatori professionali sia attraverso mandati di gestione che attraverso fondi di investimento. La gestione dinamica del patrimonio rende quest'ultima forma tecnica più efficiente al fine di controllare direttamente l'asset allocation e gli impatti contabili delle scelte dei gestori oltre che di intervenire tempestivamente sul patrimonio. L'investimento diretto in titoli obbligazionari presuppone che l'Ente adotti processi e modalità organizzative che assicurino una adeguata valutazione del merito di credito, non essendo più utilizzabili approcci basati sul solo rating che determinino scelte automatiche di investimento e disinvestimento degli attivi.

## **Articolo 5 - Limiti alla gestione del patrimonio**

- 5.1 In merito all'impiego delle risorse finanziarie l'Ente, nell'ambito della propria autonomia statutaria, può adottare specifici limiti di investimento, tesi alla definizione dell'universo delle opportunità finanziarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali e in ogni caso improntati a criteri di prudenza, responsabilità e valutazione dei rischi della gestione del patrimonio.
- 5.2 In generale, le attività finanziarie in cui il patrimonio dell'Ente può essere investito sono rappresentate dagli strumenti finanziari, quotati e non quotati, espressi in Euro o, in via residuale, in altre valute di stati aderenti all'OCSE.
- 5.3 L'Ente può altresì investire nel comparto immobiliare.
- 5.4 L'Ente può investire direttamente o attraverso l'affidamento di mandati di gestione ad operatori specificamente autorizzati, in linea con quanto previsto dalla normativa in materia di gestione del patrimonio.

## **Articolo 6 - Criteri di selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento**

- 6.1 In merito alla selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento (società di gestione/compagnie di assicurazione/risk advisor/investment advisor/banche/service amministrativo) l'Ente, a cura del CdA, definisce requisiti, criteri e modalità generali per lo svolgimento di processi di selezione strutturati e codificabili. Il contratto di consulenza dei soggetti esterni precisa, anche in tema dei possibili conflitti di interesse, disciplinati al successivo art. 8, i rapporti rispetto ai soggetti incaricati della gestione, ovvero le controparti dei rapporti contrattuali di investimento, nonché le relative modalità di remunerazione, improntate a criteri di trasparenza.

- 6.2 In generale un processo di selezione di soggetti esterni, fermo restando quanto previsto dalle specifiche normative vigenti in materia dovrà prevedere, dovrà prevedere:
- a) la definizione dei requisiti, differenti a seconda della tipologia di servizio e di prodotto, al fine di individuare le controparti selezionabili;
  - b) la definizione dei criteri quali-quantitativi di valutazione e dei relativi pesi di ponderazione, differenti a seconda della tipologia di servizio e di prodotto;
  - c) la definizione dei criteri di determinazione della lista dei candidati rispetto ai quali proseguire con il processo di valutazione (short list);
  - d) la definizione dei criteri di scelta che, a partire dalla short list dei candidati, identificano il soggetto vincitore alla fine del processo di valutazione.

In particolare, il processo di selezione di una società di gestione tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- i. assetto e solidità della società;
- ii. masse in gestione per conto terzi;
- iii. tipologia della clientela, con particolare riferimento agli investitori istituzionali;
- iv. performance delle gestioni proposte, anche rapportate ai rischi;
- v. processi di investimento adottati, ivi compresi i presidi per il controllo dei rischi, anche nell'ipotesi di eventi geopolitici potenzialmente negativi per il portafoglio;
- vi. implementazione, nel processo di investimento, delle tematiche "ESG (Environmental, social and governance)";
- vii. team di gestione;
- viii. metodologia di reporting e trasparenza dei risultati.

## **Articolo 7 - Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento**

- 7.1 I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati, all'interno dell'Ente sono:
- Consiglio di Indirizzo Generale
  - Gruppo di Lavoro Investimenti del CIG
  - Consiglio di Amministrazione
  - Commissione Investimenti del CdA
  - Presidente
  - Funzione Finanza
  - Risk Advisor
  - Investment Advisor
  - Soggetti esterni incaricati della gestione del patrimonio
  - Controparti bancarie

### 7.2 Consiglio di Indirizzo Generale (CIG)

In merito al processo di investimento, al Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) sono demandate statutariamente alcune competenze.

Il CIG delibera in merito ai criteri generali di investimento, vale a dire alle caratteristiche della strategia di investimento e alla definizione dell'universo delle attività investibili, così come definite nell'art. 4, comma 1 lett. a) e b) del presente Regolamento.

Annualmente, in sessione plenaria, il Consiglio di Indirizzo Generale esamina la coerenza degli investimenti con i criteri di indirizzo generali e i risultati della gestione del patrimonio, valutando se siano necessarie modifiche ai criteri stessi.

Per uno svolgimento più efficace delle proprie attività, il CIG si avvale dei seguenti soggetti:

- Gruppo di Lavoro Investimenti (GDL Investimenti)
- Funzione Finanza
- Risk Advisor

### 7.3 Gruppo di Lavoro Investimenti del CIG (GDL Investimenti)

Il Gruppo di Lavoro Investimenti del CIG (GDL Investimenti), composto da membri del Consiglio di Indirizzo Generale, ha un ruolo istruttorio, propedeutico ai momenti di delibera del CIG, rispetto alle tematiche inerenti il processo di investimento.

Si occupa in particolare delle seguenti attività:

- a) elaborare, con il supporto della Funzione Finanza e del Risk Advisor, la proposta di declinazione dei criteri generali di investimento, che verrà sottoposta alla discussione del CIG;
- b) verificare, indicativamente con cadenza trimestrale, l'efficacia della strategia di investimento con il supporto della reportistica di monitoraggio del patrimonio predisposta dalla Funzione Finanza con le indicazioni del Risk Advisor, con particolare riferimento al rispetto dei limiti indicati e all'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi, e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo Generale alla prima riunione utile;
- c) verificare, indicativamente con cadenza semestrale, le soglie di rischio e i principali parametri di valutazione della gestione nonché l'efficacia della strategia di investimento con il supporto della reportistica di monitoraggio ALM del livello di capitalizzazione e degli indicatori di sostenibilità dell'Ente predisposta dal Risk Advisor, e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo Generale alla prima riunione utile;
- d) verificare, annualmente, la coerenza degli investimenti con i criteri di indirizzo generali in base all'andamento degli indicatori di sostenibilità della gestione dell'Ente, nonché alla luce dei risultati raggiunti, valutando se siano necessarie modifiche ai criteri stessi.

### 7.4 Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha statutariamente i poteri per la gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente, coerentemente alle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

Per uno svolgimento più efficace delle proprie funzioni il CdA si avvale dei soggetti e delle analisi di seguito specificati:

- Commissione Investimenti del CdA;
- Funzione Finanza;
- reportistica prodotta dal Risk Advisor, in particolare relativa all'analisi integrata attivo-passivo (ALM) al fine della specificazione e aggiornamento annuale dell'AAS;
- eventuale Investment Advisor per la selezione degli investimenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di decidere in merito a:

- a) approvazione annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, del "Piano degli investimenti finanziari" di cui all'art.3, comma 3, del D.Lgs. 30/06/1994 n. 509;
- b) scelta delle classi di attività specifiche e dei singoli strumenti finanziari con cui costruire il portafoglio dell'Ente;
- c) allocazione strutturale della liquidità su tali classi di attività, secondo quanto previsto dall'articolazione del processo di investimento;
- d) alla selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento (società di gestione/compagnie di assicurazione/risk advisor/investment advisor/banche/service amministrativo) e alla valutazione del loro operato;
- e) definizione dei requisiti che le controparti devono rispettare per essere ritenute idonee per l'Ente per lo specifico servizio oggetto di selezione;
- f) criteri e modalità generali per la conduzione dell'attività istruttoria diretta alla selezione dei gestori/strumenti di investimento, ovvero adeguati criteri qualitativi e loro struttura di ponderazione, con riferimento ai seguenti profili: redditività dei gestori finanziari/strumenti di investimento; grado di diversificazione (di controparte gestoria e di investimento); rischi di credito dei gestori finanziari/strumenti di investimento; costi espliciti e non dei gestori finanziari/strumenti di investimento; perdite potenziali, dovute anche ad effetti leva, degli strumenti di investimento; richiami futuri in relazione alle disponibilità attuali e future dell'Ente;
- g) la validità delle allocazioni effettuate, sulla base della documentazione periodicamente prodotta dal Risk Advisor, dai soggetti esterni incaricati della gestione e dalla Funzione Finanza;
- h) definizione, relativamente alla Funzione Finanza, dei limiti operativi e dell'eventuale budget annuo a disposizione per l'approvvigionamento di strumenti, formazione e consulenza utili alla gestione diretta;
- i) predisporre verifiche straordinarie sul portafoglio o su specifici investimenti, anche su indicazione della Commissione Investimenti del CdA, anche affidando l'incarico a società diverse dal Risk Advisor e dall'Investment Advisor, previo apposito processo di selezione così come descritto all'art.6 del presente Regolamento.

## 7.5 Commissione Investimenti del CdA (CI)

La Commissione Investimenti del CdA è composta da almeno tre Consiglieri di Amministrazione, e vi partecipano il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione Finanza. Ha funzione istruttoria alle attività del Consiglio di Amministrazione e di raccordo tra il CdA stesso e la Funzione Finanza.

I principali compiti della Commissione Investimenti del CdA sono:

- a) esaminare, sulla base delle analisi effettuate dalla Funzione Finanza supportata dal Risk Advisor, la composizione del portafoglio delle diverse gestioni e dell'intero patrimonio, valutandone la redditività e l'esposizione in termini di rischio verso i rispettivi parametri di riferimento;
- b) esaminare la documentazione prodotta dall'industria finanziaria e dalla Funzione Finanza, supportata dal Risk Advisor, sulla performance in senso assoluto delle diverse gestioni/strumenti, valutando l'utilizzo del grado di rischio definito dal CdA nell'esplicitazione del mandato di gestione e delle linee guida di investimento;
- c) verificare il rispetto dei limiti operativi assegnati sia alla Funzione Finanza che soggetti esterni incaricati della gestione;
- d) formulare le raccomandazioni per il Consiglio di Amministrazione;
- e) valutare le analisi elaborate dalla Funzione Finanza e dagli Advisors e porre in essere le eventuali attività ad essa assegnate, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

## 7.6 Presidente

Ha la rappresentanza legale dell'Ente per cui sottoscrive gli atti e i documenti che determinano impegni ed assunzioni di obbligazioni per l'Ente.

Per quanto riguarda il processo di investimento, rientra tra i compiti del Presidente:

- a) attuare, in collaborazione con la Direzione Generale e la Funzione Finanza, le deliberazioni del CdA;
- b) adottare, in caso di necessità, esaminate le analisi istruttorie predisposte dalla Funzione Finanza, provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'integrità del patrimonio dell'Ente, con successiva ratifica del CdA nella prima seduta utile;
- c) informare il Consiglio di Indirizzo Generale, nella prima seduta utile, dei provvedimenti adottati nei casi previsti dagli art. 7.4, lett. i) ed art. 7.6, lett. b).

## 7.7 Funzione Finanza

### 7.7.1 Le principali funzioni della Funzione Finanza sono le seguenti:

- a) contribuire all'impostazione e alle revisioni dei criteri generali di investimento;
- b) collaborare con gli Advisors e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento;
- c) sottoporre alla Commissione Investimenti del CdA analisi a supporto dell'allocazione ottimale della liquidità disponibile, delineate con il supporto del Risk Advisor, nel rispetto delle linee programmatiche individuate dal CIG;

- d) svolgere, con il supporto dell'Investment Advisor, l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari/strumenti di investimento e sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Commissione Investimenti del CdA, le analisi a supporto dell'elaborazione delle proposte di affidamento/acquisto e di revoca/vendita;
- e) verificare l'andamento della gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo e produrre una relazione periodica da indirizzare agli Organi di amministrazione e controllo, corredata da una valutazione del grado di rischio in rapporto al rendimento realizzato;
- f) predisporre una relazione a carattere straordinario in caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità;
- g) valutare la coerenza dell'asset allocation con gli scenari di mercato e, ove necessario, elaborare ipotesi di ribilanciamento del portafoglio da portare all'attenzione della Commissione Investimenti del CdA;
- h) curare la definizione, l'implementazione e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, da sottoporre alla valutazione della Commissione Investimenti del CdA per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7.7.2 Alla Funzione Finanza è attribuita inoltre la responsabilità della gestione amministrativa ordinaria degli investimenti, sia dal punto di vista finanziario che da quello amministrativo-contabile e relazionale. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal CdA:

- a) segue giornalmente la gestione ottimale della liquidità derivante da dividendi, cedole o rimborsi;
- b) cura la gestione amministrativa dei titoli e degli strumenti collettivi di investimento (OICR) detenuti direttamente dall'Ente, sulla base del Regolamento di gestione;
- c) cura i rapporti con i gestori finanziari e gli intermediari che impattano sulla gestione finanziaria ed amministrativa del portafoglio, collaborando con il Risk Advisor nella fase di monitoraggio;
- d) riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte, evidenziando eventuali esigenze di operare al di fuori degli ambiti che il processo degli investimenti attribuisce della Funzione Finanza;
- e) predispone il rendiconto dell'utilizzo del budget di spesa eventualmente assegnato per la gestione diretta di parte del portafoglio.

#### 7.7 Risk Advisor (RA)

Il Risk Advisor, selezionato secondo i criteri definiti dal precedente art. 6, supporta l'Ente, secondo le previsioni di cui alle lettere precedenti, svolgendo le seguenti attività:

- a) analisi integrata (ALM) tra attivo e passivo in termini di rischio/rendimento al fine della specificazione dell'asset allocation strategica (AAS) su un orizzonte di medio/lungo periodo ed utilizzando adeguati indicatori di rischio;

- b) aggiornamento annuale dell'asset allocation in chiave ALM;
- c) fornitura di una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;
- d) ripartizione strategica delle attività di lungo periodo, in base alle evidenze dell'analisi ALM, e verifica annuale della compatibilità del profilo di rischio/rendimento dell'allocazione;
- e) definizione dell'universo di opportunità finanziarie e dei criteri generali di ripartizione tra i diversi strumenti d'investimento all'interno delle macro-classi;
- f) monitoraggio periodico del livello di capitalizzazione (funding ratio) e degli indicatori di sostenibilità dell'Ente, ai fini di verificare l'efficacia della strategia, contemplando eventuali modifiche se necessario;
- g) monitoraggio della gestione del patrimonio, esaminando il grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato, e proposta di eventuali modifiche della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi da perseguire, e supporto all'asset allocation tattica (AAT).

#### 7.8 Investment Advisor (IA)

Sulla base delle indicazioni di revisione del portafoglio/allocazione di nuova liquidità, delineate dal Risk Advisor insieme alla Funzione Finanza e proposte al CdA per il tramite della Commissione Investimenti del CdA, l'Investment Advisor, selezionato secondo i criteri definiti dal precedente art. 6, supporta l'Ente svolgendo le seguenti attività:

- a) individuazione, insieme alla Funzione Finanza e tenuto conto dei requisiti precedentemente fissati dal CdA, della lista delle controparti ritenute idonee all'interno delle quali l'Ente sceglie il soggetto incarico della gestione ovvero uno specifico strumento finanziario;
- b) svolgimento, a supporto della Funzione Finanza, del processo di selezione in base alle modalità generali previste nel Regolamento di Gestione del Patrimonio nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di valutazione e dei relativi pesi di ponderazione precedentemente deliberati dal CdA;
- c) supporto alla Funzione Finanza nella definizione, con le controparti risultate vincitrici del processo di selezione, della contrattualistica di acquisto dello strumento finanziario / di conferimento del mandato gestione con particolare riguardo alle linee guida e ai limiti di investimento.

#### 7.9 Soggetti esterni incaricati della gestione

I soggetti esterni incaricati della gestione (società di gestione/compagnie di assicurazione):

- a) investono le risorse finanziarie affidate con la finalità, nella gestione passiva, di replicare l'andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extra-rendimenti;
- b) trasmettono alla Funzione Finanza una rendicontazione periodica del proprio operato.

#### 7.10 Controparti bancarie

Le controparti bancarie:

- a) hanno la custodia e l'amministrazione degli attivi;
- b) trasmettono la rendicontazione periodica prevista dalla normativa vigente;
- c) trasmettono le ulteriori informazioni eventualmente richieste dall'Ente per alimentare il sistema di controllo del rischio.

### **Articolo 8 - I conflitti di interesse e le incompatibilità**

8.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire potenziali conflitti di interesse facenti capo ai soggetti esterni incaricati della gestione, agli advisor e alle controparti bancarie, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra essi, ovvero imprese appartenenti al loro gruppo, e l'Ente stesso o i propri amministratori e dipendenti, affinché essi non incidano negativamente sugli interessi degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali.

### **Articolo 9 - Il sistema di controllo della gestione del patrimonio**

- 9.1 Il sistema di controllo della gestione del patrimonio si articola nei seguenti presidi:
- a) verifica semestrale delle soglie di rischiosità e dei principali parametri di valutazione della gestione (risk policy);
  - b) analisi trimestrale del risultato della gestione finalizzata ad individuare i diversi fattori che hanno contribuito a generarlo (performance attribution);
  - c) controllo annuale dei costi della gestione del patrimonio.
- 9.2 La verifica della gestione finanziaria, il controllo dell'attuazione delle strategie e la valutazione dell'operato dei gestori finanziari delegati, sono affidati alla Funzione Finanza, che si avvale del supporto del Risk Advisor.  
La Funzione Finanza riporta le proprie analisi alla Commissione Investimenti del CdA attraverso relazioni periodiche sull'andamento del patrimonio, come illustrato nel paragrafo 7 del presente Regolamento.
- 9.3 Il sistema di controllo della gestione finanziaria è basato sui flussi informativi prodotti internamente, alimentati per il tramite dal servizio di contabilità e dalla banca custode/depositaria ed inviati su base periodica attraverso procedure d'invio automatizzate al Risk Advisor per gli adempimenti previsti.
- 9.4 Nel caso di gestione diretta degli attivi, l'Ente dovrà dotarsi di un sistema di risk management che consenta anche la valutazione ex-ante delle scelte di investimento.